

## AFFARI ESTERI

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

BONO. — *Al Ministro degli affari esteri.*  
— Per sapere — premesso che:

i legami tra la istruita popolazione di San Pietroburgo e l'Italia sono antichi ed affondano le radici in ragioni di ordine storico, artistico e sentimentale;

solo seimila turisti di San Pietroburgo, tra le diverse decine di migliaia che avrebbero voluto visitare l'Italia, tra giugno e agosto di quest'anno sono riusciti ad ottenere il visto turistico;

sui giornali locali è stata data notizia di un ulteriore inasprimento delle norme che presiedono al rilascio dei visti, nonché delle regole per l'accreditamento delle agenzie turistiche;

stando alle dichiarazioni del responsabile dell'ufficio visti, dottor Renzo Oliva, che risultano all'interrogante, sarebbe preferibile rilasciare i visti ai gruppi e non ai singoli che, viceversa, dispongono di maggiori capacità di spesa;

numerosi turisti si sono visti costretti ad aggirare la norma richiedendo il visto ad altro Paese dell'area Schengen, dal quale sono poi passati in Italia;

i ritardi e le ulteriori restrizioni nella politica di rilascio dei visti turistici da parte del consolato italiano di San Pietroburgo, oltre che ingiustificati ed incomprendibili, sono altamente lesivi degli interessi dell'Italia e, segnatamente, del Mezzogiorno, dove ambirebbero recarsi una gran parte dei cittadini di San Pietroburgo —:

quali siano i motivi che hanno indotto il consolato italiano di San Pietroburgo, a fronte di una cronica lentezza nel rilascio dei visti, a complicare ulteriormente le procedure e, in particolare, chi abbia autorizzato la richiesta dei sottoelencati documenti:

certificato del datore di lavoro russo;

fax di un'organizzazione italiana che certifichi il pagamento per intero dell'albergo in Italia;

certificato assicurativo di un'assicurazione che abbia una rappresentanza in Italia;

l'estratto conto del conto corrente del turista che ne attesti la solvibilità;

un colloquio con il richiedente il visto e qualsiasi altra documentazione aggiuntiva;

se risponda a verità che i cittadini russi interessati a venire in Italia come turisti, siano costretti a fare la fila davanti al consolato, mediamente per due giorni e inoltre se sia vera la notizia riportata da alcune agenzie di stampa russe, circa il fatto che il dottor Oliva abbia disposto un cambiamento delle regole di accreditamento delle agenzie turistiche tese ad una ulteriore restrizione del numero dei potenziali turisti;

se ritenga compatibile con gli interessi del Paese tale comportamento e, soprattutto se sia coerente il mantenimento da parte del dottor Oliva dell'incarico di addetto culturale con l'attività di capo ufficio visti, la cui mansione pare lo stesso funzionario non riesce ad assolvere e se non ritenga pertanto disporre ogni opportuna verifica circa le croniche carenze del consolato di San Pietroburgo;

quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza per consentire la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti e conseguentemente incrementare al massimo l'afflusso possibile da parte dei civilissimi turisti russi, che non possono essere assoggettati alle medesime procedure restrittive relative alla necessaria deterrenza della immigrazione clandestina in Italia proveniente dai Paesi extracomunitari. (5-08625)

BONO. — *Al Ministro degli affari esteri.*  
— Per sapere — premesso che:

sabato 19 agosto 2000, nell'ultimo giorno di viaggio per turismo a San Pietroburgo la signora Domenica Giandomenico di anni 69, fino a quel momento in normale stato di salute, veniva colpita da infarto acuto del miocardio e quindi ricoverata al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Prokovskaja-infarkta-Miokarda, in pericolo di morte;

per assistere il loro familiare, che non parlava né russo né inglese, il figlio e la nuora si trattenevano perciò a San Pietroburgo;

i visti di soggiorno turistico scadevano il giorno dopo, domenica 20 agosto 2000 mentre il pomeriggio del sabato 19 agosto il consolato d'Italia era chiuso;

tempestivamente il lunedì mattina, all'apertura del consolato generale d'Italia a San Pietroburgo, il figlio e la nuora della signora Giandomenico, si recavano dal responsabile del consolato dottor Renzo Oliva, per chiedere;

il prolungamento dei tre visti scaduti dalla mezzanotte del giorno prima, per non incorrere nel reato di immigrazione clandestina;

l'indicazione di un interprete a pagamento;

qualsiasi suggerimento utile in un caso di tale gravità, che vedeva il loro parente in pericolo di morte, anche per lenire le gravissime difficoltà materiali della famiglia, come ad esempio, l'organizzazione del rientro in Italia con un'aeromobilità;

incredibilmente il dottor Renzo Oliva avrebbe consigliato di rivolgersi ad un'agenzia turistica, non essendo in grado di assicurare — a suo dire — neanche un tempestivo rilascio del rinnovo dei visti;

inoltre, nei successivi colloqui intrattenuti con il citato funzionario, i congiunti della signora Giandomenico hanno registrato un atteggiamento gratuitamente

ostruzionistico, manifestato con il rifiuto di effettuare la richiesta di un aereo militare, ovviamente a titolo oneroso, peraltro pronto ad essere messo a disposizione grazie all'intervento dei parenti della signora in Italia e costringendo di fatto ad organizzare il rientro, dopo dieci giorni, con un aereo privato italiano e una spesa di ben 32 milioni;

inoltre, costringeva i parenti della signora Giandomenico a recarsi quattro volte al Consolato per portare sempre nuovi e diversi documenti per la concessione del visto per il cardiologo e l'infermiera di San Pietroburgo, necessari all'assistenza in volo dell'inferma;

di fatto i familiari della signora infartuata sono stati lasciati totalmente privi di assistenza e costretti ad un defatigante e costosissimo « fai da te » consistente:

nel prolungamento dei visti in Russia;

nell'ingaggiare un interprete e un autista;

nell'organizzare il rientro dell'inferma con un'aeroambulanza italiana, fornita di medico italiano e di attrezzature mediche e diagnostiche a bordo;

nella predisposizione dei visti per l'Italia per un cardiologo russo e un'infermiera di rianimazione;

nell'ottenere le autorizzazioni per sorvolare lo spazio aereo russo;

nella predisposizione del rapido passaggio in aeroporto;

nell'organizzazione del trasporto dall'ospedale russo all'aeroporto di San Pietroburgo;

il tutto con una spesa documentata di circa sessanta milioni e senza il minimo aiuto da parte del Consolato generale d'Italia;

la signora Giandomenico ora è fuori pericolo e i cardiologi italiani si sono complimentati per le ottime cure che ha ricevuto —:

quale valutazione ritenga dare dell'incredibile e cinico disinteresse del Funzio-

nario preposto al rilascio dei visti del Consolato d'Italia a San Pietroburgo e se ritenga possibile che nel suggerimento di rivolgersi alle agenzie di viaggio, si concretizzi tutta l'assistenza che è fornita dalle nostre rappresentanze consolari all'estero ai cittadini italiani e alle loro famiglie, specie nel caso in cui sono colpiti da gravissime patologie come quella di cui è stata vittima la signora Giandomenico;

se l'allucinante vicenda non sia ritenuta meritevole di presentazione alla signora Giandomenico ed ai suoi familiari di scuse ufficiali e, se previsto, anche dell'eventuale rimborso delle spese sostenute in più a causa della mancata assistenza;

se non ritenga disporre ogni opportuno accertamento circa la funzionalità, correttezza ed efficienza del consolato d'Italia a San Pietroburgo, ed eventualmente ne ricorrano i presupposti, avviare ogni opportuno, quanto esemplare provvedimento disciplinare;

quali altre iniziative intenda assumere per garantire la massima possibile efficienza delle nostre rappresentanze diplomatiche, soprattutto in termini di assistenza ai nostri connazionali all'estero e scongiurare, in futuro, il ripetersi di episodi come quello cui sono incorsi la signora Giandomenico e i suoi familiari. (5-08626)

*Interrogazione a risposta scritta:*

APREA. — *Al Ministro degli affari esteri.*  
— Per sapere — premesso che:

in relazione al bando di selezione per la procedura di mobilità di cui decreto del ministero degli affari esteri apparso sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, del 21 novembre 2000, per la copertura di 60 posti (25 posti riservati al personale fuori ruolo ex articolo 626 del T.U. 297/1994 in servizio presso il ministero degli affari esteri e 35 posti riservati ai lettori di lingua italiana in servizio presso le università straniere) nella posizione economica C1 — profilo « addetto / coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero » — area della promozione culturale —:

per quale ragione nel bando previsto dal Ccnl valido per il periodo 1998/2001 e recepito nel protocollo d'intesa del 21 aprile 2000 tra l'amministrazione degli affari esteri e le organizzazioni sindacali sull'immissione in ruolo del personale comandato e fuori ruolo, venga perentoriamente fissata la data del 21 aprile 2000 come condizione esclusiva di accesso alla selezione in questione riservata al personale fuori ruolo in servizio, solo ed esclusivamente si ripete, alla data del 21 aprile 2000, presso il ministero degli affari esteri (ex articolo 626 del TU 297/1994) e presso le università straniere (lettori di lingua italiana all'estero). Al riguardo è da sottolineare che il richiamato protocollo d'intesa, al comma 4, nel definire i requisiti di accesso alla mobilità, non fa riferimento ad alcun limite cronologico per il possesso dei requisiti medesimi;

per quale motivo — stante il protocollo di intesa, firmato il 21 aprile 2000, tra l'amministrazione degli affari esteri e le organizzazioni sindacali, con il quale è stata regolata l'immissione nei ruoli del ministero degli affari esteri del personale ivi comandato, e che stabilisce al comma 4 e sue successive modificazioni apportate nella dichiarazione aggiuntiva del 28 giugno 2000, che il personale fuori ruolo in servizio, ai sensi del TU 297/1994, presso il ministero degli affari esteri per poter accedere ai ruoli del medesimo ministero deve essere in possesso del diploma di laurea, senza specificare l'appartenenza ad alcun ordine e grado dell'istruzione — il bando di cui trattasi indica, viceversa, all'articolo 2, comma 1, lettera c, tra i requisiti per l'ammissione, la « qualifica di docente di scuola secondaria » escludendo, di fatto, dalla possibilità di partecipazione alle procedure concorsuali in parola, altro personale docente, sempre in attività di servizio presso il ministero degli affari esteri e in possesso del richiesto diploma di laurea;

per quale motivo il bando di cui trattasi, all'articolo 1, lettera b, riserva —

come detto — l'accesso alla procedura di mobilità al solo personale fuori-ruolo ai sensi del TU 297/1994 (Lettori di lingua italiana all'estero), in servizio presso Università straniere, escludendo il restante personale docente di lingua e letteratura italiana o straniera (configurandosi la qualifica di addetto-linguistico) in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero quando le due categorie di personale docente — e nella definizione del contingente e nella selezione e destinazione all'estero — sono disciplinate dalla stessa normativa fissata agli articoli 639 e 640 del TU 297/1994. Va aggiunto che lo stesso personale docente selezionato per le istituzioni scolastiche italiane all'estero può essere utilizzato presso gli Istituti italiani di cultura come stabilisce la legge 3 agosto 1998, n. 296 che, all'articolo 1, comma 4, recita: « Il personale docente delle scuole secondarie previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3, del TU delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione ...decreto legge 297/1994, può essere assegnato anche alle istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di lingua italiana ». (4-33067)

\* \* \*

### AMBIENTE

#### *Interrogazioni a risposta scritta:*

MOLINARI, ABBATE, ANGELICI, GIOVANNI BIANCHI, BORROMETI, CASILLI, CASINELLI, CIANI, DELBONO, DUILIO, FERRARI, FRIGATO, GIACALONE, DOMENICO IZZO, JERVOLINO RUSSO, MERLO, PALMA, MARIO PEPE, PINZA, RISARI, RIVA, ROMANO CARRATELLI, RUGGERI, SAONARA, SCANTAMBURLO, SCOZZARI, SERVODIO, TUCCILLO, VOGILINO e VOLPINI. — *Al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il 9 aprile 1999 il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) con voto unanime

accoglie la proposta avanzata dalla Ivpc4 srl di Avellino per l'installazione di una centrale elettrica da fonte alternativa eolica nel proprio territorio comunale;

la Ivpc4 srl ha individuato come sito per la localizzazione degli impianti la dorsale lungo le pendici del monte Carmine in agro di Avigliano;

in data 6 agosto 1999 avviene l'approvazione del progetto da parte del Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali — ufficio compatibilità ambientale della regione Basilicata ritenendo che non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

nel frattempo nell'ambito della comunità di Avigliano cresce la preoccupazione circa l'inopportunità e l'incompatibilità ambientale di tale impianto;

in data 6 dicembre 1999 viene rilasciata da parte del comune di Avigliano la concessione edilizia;

in data 15 febbraio 2000 la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata già in precedenza chiamata ad esprimere il suo parere relativamente all'esecuzione della linea elettrica in cavo sotterraneo per il vettoramento di energia elettrica dell'impianto in questione esprime il proprio parere contrario all'elettrodotto in quanto i circa 40 aerogeneratori, alti 50 metri con pale di 47 metri di diametro « comporterebbero una notevole alterazione del generale quadro ambientale del monte Carmine... » « nonché altererebbero le condizioni di ambiente e di decoro del santuario della Madonna del Carmine e dei percorsi utilizzati per l'accesso al monte meta di imponenti pellegrinaggi di notevole valenza storico-culturale e delle tradizioni popolari e religiose radicate sul territorio;

il parere della Soprintendenza pone l'ufficio tecnico del comune di Avigliano nella condizione di formulare in data 28 aprile 2000 un provvedimento di sospensione dei lavori iniziati solo formalmente